



# Ministero della Salute

**Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute**


**Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

## **SICUREZZA ALIMENTARE.**

**Lo strumento dell'Audit e il veterinario aziendale nella Sanità Pubblica:  
un sistema a garanzia del consumatore"**

***Dr.ssa Gaetana Ferri***

***Contributo del veterinario aziendale ai sistemi di  
epidemiosorveglianza: base normativa, ruolo e responsabilità***



- La base normativa (il veterinario di fiducia e i sistemi di epidemio-sorveglianza)
- Il ruolo, i compiti e le responsabilità



# Sistema nazionale di epidemio-sorveglianza


Assicura, in via prioritaria, l'**identificazione precoce**, la **diagnosi** e la **risposta tempestiva** alla presenza delle **malattie animali**, comprese le **zoonosi**.

Necessita del supporto di **sistemi informativi** complessi, organizzati in **reti** capaci di raccogliere, elaborare e distribuire le informazioni necessarie al governo ed alla gestione dei servizi veterinari per la prevenzione e il controllo delle **malattie animali**, delle **zoonosi** e la **sicurezza alimentare**.

Le reti, guidate e verificate dai Servizi veterinari ufficiali, sono organizzate in modo da coinvolgere **tutti gli attori dei sistemi di produzione zootecnica** dagli allevatori, ai produttori di alimenti per animali ai veterinari d'azienda (Reg. CE 178/2002 e "pacchetto igiene").

Tutti gli accordi sopranazionali – compresi quelli riferiti all'Unione Europea – prevedono **flussi di debito-credito informativo** che gli Stati membri possono assolvere solo avendo a disposizione sistemi di sorveglianza epidemiologica nazionali.

Organizzate su base **nazionale** devono potersi articolare anche su base **regionale** ed **internazionale** poiché l'efficacia delle misure di prevenzione e di lotta alle malattie animali comprese le zoonosi dipende largamente da azioni su scala globale.



## 22nd Conference of the OIE Regional Commission for Europe

Lyon (France), 25 – 29 September 2006

### Recommendation No. 1

#### **Epidemiological surveillance and on-farm inspections: rural veterinary network, public-private sector relations, training of farmers and veterinarians**

##### CONSIDERING THAT

Epidemiological surveillance systems are essential for the good governance of animal health, zoonoses and food safety control programmes,

**Private sector veterinarians and farmers are the most likely persons to early detect the presence of diseases in livestock and epidemiological surveillance is strongly dependent upon their contribution,**

**A public-private partnership requires a good co-operation between private and public sectors, ...THE OIE REGIONAL COMMISSION FOR EUROPE**

##### RECOMMENDS THAT

....


3. Veterinary Services implement epidemiological surveillance systems assuring early detection of, and rapid response to animal diseases including zoonoses. **This system should be led by an efficient Central Veterinary Administration, involving networks of veterinary practitioners in all rural and urban areas as well as livestock owners.**
6. Appropriate measures be adopted on the obligations for veterinarians and livestock owners to report and notify suspicion of disease, including sanctions to be applied in case of non compliance.




Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "*Prevenire è meglio che curare*"



La *road map* comunitaria esprime la necessità di un approccio sinergico (tra allevatori e veterinari) nell'adozione di efficaci misure di biosicurezza ai fini della *prevenzione dei rischi relativi agli animali*, del *controllo* e della *capacità di gestire le crisi* (Pilastro 3).




I sistemi di sorveglianza epidemiologica raccomandati dalle norme internazionali sono espressamente richiesti dalla legislazione comunitaria debitamente trasposta in quella nazionale



**Decisione n. 2119/98/CE** *del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una **rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità*** ha l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

**Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191**, *Attuazione della **direttiva 2003/99/CE** sulle misure di **sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici*** ha lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.




## **Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196**

*Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la **direttiva 64/432/CEE** relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina*

Art. 13

1. Sono definiti i criteri e le procedure per l'**istituzione di un sistema di reti di sorveglianza**;
2. Del sistema fa parte, tra gli altri attori, anche un **veterinario riconosciuto**





# Requisiti

4. Nell'ambito del sistema [..omissis..] il **veterinario riconosciuto** deve:
- a) possedere i **requisiti** previsti **per l'esercizio della professione veterinaria**;
  - b) **non** avere **interessi finanziari** in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, **né vincoli di parentela** con gli stessi;
  - c) possedere una **conoscenza** specifica nel settore **della polizia sanitaria** [..omissis..] in riferimento agli animali delle specie interessate. In particolare, deve:
    - 1) **aggiornare** regolarmente **le proprie conoscenze**;
    - 2) soddisfare i requisiti [..omissis..] per **garantire il corretto funzionamento del sistema**;
    - 3) fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinché siano prese tutte le iniziative volte a **garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda**, anche sulla base di programmi convenuti con l'autorità competente;
    - 4) vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti:
      - i. l'**identificazione e la certificazione sanitaria degli animali**;
      - ii. la **notifica** obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute e benessere e per la salute umana;
      - iii. l'**accertamento**, per quanto possibile, **della causa di morte** degli animali e del luogo in cui devono essere consegnati;
      - iv. le **condizioni igieniche** dell'allevamento delle unità di produzione degli animali.

I **sistemi di epidemio-sorveglianza** in sanità animale sono richiesti dalla legislazione comunitaria non solo per il governo e la gestione della sanità animale e delle zoonosi ma anche **per la sicurezza degli alimenti** come si evince dal dettato della Direttiva 2002/1999 recepita dal D.lvo 117/2005.




## **Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117**

*Attuazione della **direttiva 2002/99/CE** che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*


Art. 3.

*Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria*

1. **Al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali,** [..omissis..] è definito [..omissis..] un sistema di reti di sorveglianza.
2. Il sistema di reti di sorveglianza [..omissis..] deve **assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria** contenuti nella normativa in vigore.
3. Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali [..omissis..] definisce gli obblighi a carico **degli operatori del settore alimentare e degli allevatori** che **possono avvalersi**, per la loro esecuzione, **di un veterinario aziendale**; a tal fine [..omissis..] sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere.
4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attività di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.



Il veterinario di fiducia è un consulente che supporta l'allevatore anche negli adempimenti documentali richiesti dal Reg. 852/2004 che rientrano nella *Food Chain Information* prevista dal Reg. 853/2004 e indirizzata al veterinario del macello e di cui, in qualità di esperto, ne avvalora le informazioni.



Il **Regolamento CE 852/2004**, Allegato I, Parte A, punto 8 che prevede per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale la tenuta di **registrazioni**, in particolare, riguardanti:

- a. la natura e l'origine degli **alimenti** somministrati agli animali;
- b. i **prodotti medicinali veterinari** o le altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione;
- c. l'insorgenza di **malattie** che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
- d. i risultati di tutte le **analisi** effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- e. tutte le segnalazioni pertinenti sui **controlli** effettuati su animali o prodotti di origine animale.

Il **Regolamento CE n. 853/2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle **Food Chain Information** (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.



## PROTOCOLLO D'INTESA

Veterinario di fiducia

11 gennaio 2012

**FNOVI** (Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani), **ANMVI** (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) e **AIA** (Associazione Italiana Allevatori)

Preso atto che non c'è allevamento dove si allevano professionalmente animali che non disponga della presenza costante di un veterinario di fiducia che può **rilevare** i dati sanitari utili al sistema informativo nazionale per la sorveglianza epidemiologica.

Considerato che i servizi resi agli OSA dal veterinario di fiducia **generano** dati utili al sistema informativo nazionale per la sorveglianza epidemiologica la cui fornitura può essere il presupposto per talune **semplificazioni di adempimenti a carico degli** stessi **OSA**.

Ritenuto altresì necessario, al fine di rendere disponibili **dati** sanitari **obiettivi, validi e rispondenti** alle esigenze del sistema informativo nazionale per la sorveglianza epidemiologica, definire ruoli e responsabilità di AIA, FNOVI, ANMVI e dei veterinari di fiducia, nonché i requisiti professionali e di formazione degli stessi veterinari di fiducia.



## Art.1

### Compiti, qualifica, responsabilità del Veterinario di fiducia

Il Veterinario di fiducia è il **consulente** scelto dall'allevatore, ed è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

1. Supporto agli interventi necessari ad assicurare all'OSA un **elevato stato igienico-sanitario degli animali** ed il **benessere animale**;
2. Formulazione di eventuali **piani volontari aziendali** per il controllo delle patologie anche a carattere infettivo, e per la riduzione dell'uso indiscriminato dei farmaci;
3. Consulenza all'allevatore nella tenuta delle **registrazioni obbligatorie**;
4. Consulenza all'allevatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la **salubrità dell'alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti**;
5. Concorso all'uso corretto dei **farmaci veterinari** e responsabilità dell'**armadietto farmaceutico**;
6. Collaborazione con il servizio veterinario pubblico nella rilevazione degli **indicatori di malattia** e di mancato benessere e attuazione delle misure di prevenzione e controllo necessarie;
7. Assistenza e supporto all'allevatore nella gestione dell'**identificazione degli animali**;
8. **Rilevazione dei dati** di natura sanitaria e veterinaria di competenza.




# Ai fini della sorveglianza epidemiologica sono compiti del veterinario di fiducia

(da valutare attentamente)


- il monitoraggio e la fornitura al servizio sanitario pubblico delle informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti in cui esercita attraverso un sistema informatico da implementare on line;
- la partecipazione alla rete di sorveglianza acquisendo le informazioni fornite dal servizio pubblico ed armonizzando le pratiche con i colleghi liberi professionisti e la stessa ASL del territorio;
- la partecipazione agli audit con il veterinario ufficiale per contribuire alla valutazione del livello di rischio per la salute pubblica e per animali dell'azienda oggetto di analisi;
- l'informazione, la descrizione e l'attuazione dei piani di risanamento volontari per patologie dell'allevamento di interesse pubblico come, per es., la para TBC, la mastite da S. Aureus, ecc.;
- la partecipazione a campagne di salute pubblica, dando informazioni specifiche sulla situazione del territorio e il comportamento che gli allevatori e i cittadini devono osservare al fine di evitare problematiche sanitarie rilevanti;
- la partecipazione a riunioni tecniche in caso di malattia emergente, mettendo a disposizione le sue conoscenze in modo da contribuire, in concorso con il veterinario ufficiale, alla stesura di piani di controllo;
- la partecipazione ai piani regionali di risanamento degli allevamenti da alcune malattie infettive (per es. BoHV1), qualora lo ritenga utile alla gestione sanitaria dell'allevamento.






## Il veterinario di fiducia e le ricadute per il sistema di epidemio-sorveglianza

Area d'intervento	Attività	Sistema epidemio-sorveglianza
Ginecologia	Diagnosi di gravidanza	Aumento dell'efficienza riproduttiva dell'allevamento
	Visita post-partum	Monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva a carico dell'apparato riproduttivo anche in riferimento alle segnalazioni di aborti




## Il veterinario di fiducia e le ricadute per il sistema di epidemio- sorveglianza

Area d'intervento	Attività	Sistema epidemio-sorveglianza
Clinica	Mastite legata al trattamento	Sicurezza degli alimenti
	Chetosi, Acidosi e dislocazione	Benessere animale
	Zoppie	
	Ritenzione di placenta	Monitoraggio sanitario
	Animali morti e relativa causa (patologie enteriche e respiratorie)	Monitoraggio IBR, ParaTBC
	Necroscopie ed eutanasia	Monitoraggio BSE




## Il veterinario di fiducia e le ricadute per il sistema di epidemio-sorveglianza

Area d'intervento	Attività	Sistema epidemio-sorveglianza
Infettivistica	IBR (piano di autocontrollo e/o vaccinale)	Piani volontari di controllo regionali  Aumento del livello di biosicurezza dell'allevamento
	Paratubercolosi (piano di autocontrollo e/o vaccinale)	
	BVD (piano di autocontrollo e/o vaccinale)	
	Altro	



## Il veterinario di fiducia e le ricadute per il sistema di epidemio-sorveglianza

Area d'intervento	Attività	Sistema epidemio-sorveglianza
Adempimenti documentali	Detenzione delle scorte dei farmaci	Sicurezza Alimentare
	Utilizzo degli ormonici ai sensi del D.lvo158-2006	
	Registrazioni obbligatorie e relativi protocolli	Sicurezza Alimentare e Salute Pubblica Semplificazione amministrativa e de-materializzazione
	Registrazioni informatiche (farmaci)	



## Il veterinario di fiducia e le ricadute per il sistema di epidemio-sorveglianza

Area d'intervento	Attività	Sistema epidemio-sorveglianza
Benessere animale	Rilevamento altri dati – Welfare Quality	Integrazione calcolo indice benessere animale

# Conclusioni

Il lavoro del veterinario di fiducia si pone dunque i seguenti obiettivi:

1. Contribuisce ad implementare il sistema di reti di epidemio-sorveglianza integrandosi al servizio di controllo pubblico.
2. Eroga, su richiesta dell'allevatore, prestazioni relative all'autocontrollo sulla produzione primaria con riferimento alla gestione del farmaco con le relative registrazioni, alla registrazione di tutte le informazioni connesse alla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002), alla biosicurezza, al benessere animale nell'ambito dei regimi di sostegno (all. 1 Reg. CE 1782/2003) e alle corrette prassi igieniche.



*Direttore Generale Gaetana Ferri*

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

**Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute**

**Ministero della Salute**

[sanita.animale@sanita.it](mailto:sanita.animale@sanita.it)

+39.06.5994.6584

*Grazie per l'attenzione*